

COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151 Reg. DEL 11 OTTOBRE 2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO SCHEMA DI TRANSAZIONE DIRETTA A DEFINIRE LA CONTROVERSIA DI CUI ALLA SENTENZA N. 151/2023, EMESSA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI PATTI – SEZIONE CIVILE, CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 2150/2016 R.G..

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **UNDICI** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore **11,35** alle ore **11,40**, si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Calogero	- Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo	- Vice Sindaco	X	
3. FABIO Calogero	- Assessore		X
4. FABIO Salvatore	- Assessore	X	
5. SUTERA Concettina	- Assessore		X

- Presiede, in presenza, il Sindaco Dott. Calogero LAZZARA.
- ◆ Partecipa, in modalità WhatsApp, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo VERZI'**.
- ♦ Partecipano, in presenza, gli Assessori Salvatore FABIO e Carmelo CAPUTO.
- ♦ Non sono intervenuti gli Assessori Concettina SUTERA e Calogero FABIO.
- ♦ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- ♦ Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 151 del 11 Ottobre 2024;
- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA TECNICA N° <u>& §</u> /2024

Del 09 40 1014

PROPOSTA REGISTRO GENERALE Nº <u>151</u>/2024

Del 11.10.2024

OGGETTO: Presa d'atto schema di transazione diretta a definire la controversia di cui alla sentenza n. 151/2023, emessa dal Giudice del Tribunale di Patti – Sezione Civile, conclusiva del giudizio iscritto al n.2150/2016 R.G.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la sottoscritta LAZZARA Maria è legittimata a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive verbali ricevute direttamente dal Sindaco e dal Responsabile dell'Area Tecnica, ed approvate e condivise dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (struttura di appartenenza della stessa), in ottemperanza a quanto disposto dall'art.2, comma 2, lett. f) del Regolamento Comunale Uffici e Servizi approvato con delibera di G.M. n.158 del 14 novembre 2008 e ss.mm.ii,, il quale espressamente prevede che è responsabilità di tutto il personale collaborare per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
- **che** con sentenza n. 151/2023, in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G., il Giudice del Tribunale di Patti Sezione Civile ha condannato il Comune di Longi:
 - ✓ al risarcimento in favore degli attori dei lavori descritti nella CTU;
 - ✓ ai costi dell'eventuale riesumazione delle salme;
 - ✓ alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. LA GALIA n.q. di difensore distrattario, che ha liquidato in € 264,00 per rimborso spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% e CPA;
 - ✓ al rimborso delle spese di CTU poste definitivamente a carico del Comune di Longi;
 - ✓ ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- che con delibera di C.C. n.26 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000

(T.U.EE.LL.), per refusione delle spese di lite e di rimborso spese C.T.U., in adempimento alla sentenza n.151/2023 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G. intrapreso dai ricorrenti" si è proceduto alla liquidazione, a saldo, del complessivo importo di € 7.096,29 che risulta così ripartito:

- √ quanto ad € 6.336,09 per refusione delle spese di lite, comprensive di accessori come per legge, in favore dell'Avv. LA GALIA;
- ✓ quanto ad € 760,20 per rimborso spese C.T.U.
- che con nota prot. n.1200 del 09 febbraio 2024, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco pro-tempore, è stato comunicato ai ricorrenti di essere giunti nella determinazione di destinargli un nuovo loculo idoneo ad accogliere i resti dei propri congiunti, ubicato nel settore I del Cimitero Comunale, , in quanto il loculo ove risultano attualmente tumulati risulta posizionato su un terrazzamento le cui opere di contenimento consistono in un muro di sostegno che ha subito un abbassamento di circa 13,5 cm e sul quale non era, al momento, possibile intervenire. Nel contempo, è stato comunicato che il loculo, ove attualmente riposano i resti dei congiunti, una volta effettuata la riesumazione sarebbe rimasto nella disponibilità dell'Ente;
- che con nota, acquisita in data 14 febbraio 2024 al n.1322 del protocollo generale dell'Ente, i Sigg.ri *Omissis* hanno ribadito di avere già personalmente suggerito ed individuato un loculo, già in concessione, che allo stato attuale accoglie i resti mortali dei propri nonni restando, tra l'altro, a carico dell'Ente:
 - ✓ ogni spesa per la riesumazione e la (ri)tumulazione delle salme presenti nei locali interessati dall'operazione;
 - ✓ la demolizione e ricostruzione del nuovo loculo che dovrà accogliere i resti mortali dei propri genitori;
 - ✓ la fornitura e la posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;
- che con nota prot. n.2142 del 13 marzo 2024, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco pro-tempore, è stato ribadito che la sentenza n.151/2023 nulla prevedeva in merito alla riesumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nel loculo individuato (nonni) né tantomeno per la (ri)tumulazione dei resti mortali dei propri genitori ma semplicemente la riesumazione degli stessi e, pertanto, la transazione poteva essere effettuata esclusivamente nei termini che seguono:
 - costi a Vs. carico per la riesumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nel loculo individuato (nonni);
 - sola riesumazione dei resti mortali dei propri genitori, restando a Vs. totale carico i costi relativi alla (ri)tumulazione dei resti;
 - demolizione e ricostruzione del nuovo loculo che dovrà accogliere i resti mortali dei genitori;
 - fornitura e posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;
- che con nota, acquisita in data 19 marzo 2024 al n.2288 del protocollo generale dell'Ente, i sigg.ri Omissis hanno comunicato di accettare la transazione così come proposta con nota prot. n.2142/2024;;
- che con determina n.367 del 25 luglio 2024 il Responsabile dell'Area Tecnica ha predisposto determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di demolizione del loculo n.2 del settore "D" a due elevazioni e successiva ricostruzione;

 che con verbale di gara, redatto in data 12 settembre 2024, il Responsabile dell'Area Tecnica ha dato atto che non era pervenuta alcuna offerta, da parte degli operatori economici invitati, dichiarando, nel contempo, deserta la procedura di affidamento dei lavori;

RILEVATO:

- che al fine di addivenire ad una immediata esecuzione di quanto disposto dal Giudice ed alla luce delle risultanze di gara, il Responsabile dell'Area Tecnica e l'Assessore ai Servizi Cimiteriali con nota prot n.8608 del 26 settembre 2024, hanno comunicato ai sigg.ri Omissis di essere giunti nella determinazione di volere transigere liquidandogli direttamente le somme previste nella sentenza n.151/2023 pari a complessive €11.540,00 (€10.498,00 oltre IVA), giusto computo metrico agli atti d'ufficio, i quali dovranno provvedere personalmente all'esecuzione dei lavori per così come dettagliati nella nota prot. n.2142/2024;
- che con nota, acquisita in data 27 settembre 2024 al n.8645 del protocollo generale dell'Ente, i Sigg.ri Omissis hanno dichiarato di accettare la proposta transattiva formulata con nota prot. n.8608/2024, dichiarando che nulla avranno più a pretendere dall'Ente Comune di Longi per le causali di cui all'emarginata sentenza indicando, nel contempo, la persona delegata alla sottoscrizione della transazione ed alla riscossione, in nome e per conto loro esonerando l'Ente da ogni responsabilità per l'avvenuto pagamento;

PRESO ATTO della comune volontà di addivenire ad un accordo transattivo che consenta la definizione bonaria della controversia in oggetto;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di atto di transazione che "sub A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed accertato che lo stesso risulta essere economicamente vantaggioso per quest'Amministrazione, in quanto tale soluzione consente di definire bonariamente la controversia relativa alla sentenza n. 151/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Patti – Sezione Civile:

DANDO ATTO:

- **che** ai sensi degli artt. 1965 e 1976 C.C. le parti con la transazione, attraverso reciproche concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata;
- **che** affinchè una transazione sia validamente conclusa è necessario che le parti si facciano delle reciproche concessioni;
- che la scelta di accedere alla transazione dev'essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti ictu oculi nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione;

RILEVATO CHE è orientamento ormai consolidato delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle Pubbliche Amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il Codice Civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

TENUTO CONTO che il tema dei presupposti giuridici della transazione per le pubbliche amministrazioni sono stati più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la

deliberazione 12 aprile 2018, n.108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti di ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione; preliminarmente, nell'effettuare l'analisi dell'esistenza dei presupposti che possono legittimare un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, il collegio contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti:

- a) i limiti alla stipulazione della transazione, da parte degli enti pubblici, sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
- b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;

RITENUTO per le ragioni precedentemente esposte in premessa:

- di dovere prendere atto dello schema di transazione diretto alla definizione bonaria della controversia relativa alla sentenza n.151/2023 emessa dal Giugice del Tribunale di Patti Sezione Civile, con la reciproca rinuncia ad ogni forma d'impugnazione;
- di fare proprio il medesimo schema di transazione che dovrà essere sottoscritto anche dal Legale di controparte per la rinuncia al vincolo di solidarietà, che regola il rapporto tra le parti e che sub "A" si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di evitare possibili ulteriori aggravi di spesa per l'Ente;
- di formulare proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito pari all'importo previsto nell'atto transattivo;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lì Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

- 1. Di prendere atto della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
- 2. Di approvare lo schema di transazione, che "sub A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al bonario componimento della controversia relativa alla

sentenza n.151/2023, emessa dal Giudice del Tribunale di Patti – Sezione Civile, che prevede, tra l'altro, la reciproca rinuncia ad ogni forma d'impugnazione.

- **3. Di autorizzare,** l'Assessore ai Servizi Cimiteriali, alla sottoscrizione del suddetto atto transattivo.
- **4. Di dare atto**, che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Provvedimenti" sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo politico".
- **5. Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica l'immediata adozione degli atti gestionali necessari e consequenziali all'adozione del presente atto.
- **6. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Maria Lazzara

Moura Zaltora

IL Arch

IL PROPONENTE
, IL SINDACO
Arch LAZZARA Çalogero



che risulta così ripartito:

legge, in favore dell'Avv. LA GALIA;

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO

	TRA
I1	Sig nato a () il e residente a
	, n.q. di persona delegata;
	${f E}$
CO	MUNE DI LONGI (ME) - Codice Fiscale: 84004070839 e Partita IVA: 02810650834, in
pers	sona dell'Assessore ai Servizi Cimiteriali –, giusta determina
Sino	dacale n del, domiciliato per la carica presso il Comune stesso ed il
qua	le dichiara d'intervenire in quest'atto esclusivamente, per conto e nell'interesse del Comune
pred	detto;
PR	EMESSO:
_	che con sentenza n. 151/2023, in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G., il
	Giudice del Tribunale di Patti – Sezione Civile ha condannato il Comune di Longi:
	✓ al risarcimento in favore degli attori dei lavori descritti nella CTU;
	✓ ai costi dell'eventuale riesumazione delle salme;
	✓ alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. LA GALIA n.q. di difensore
	distrattario, che ha liquidato in € 264,00 per rimborso spese vive ed € 5.077,00 per
	compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% e CPA;
	✓ al rimborso delle spese di CTU poste definitivamente a carico del Comune di Longi;
	✓ ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
-	che con delibera di C.C. n.26 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto "Riconoscimento
	debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000
	(T.U.EE.LL.), per refusione delle spese di lite e di rimborso spese C.T.U., in adempimento alla
	$sentenza\ n.151/2023\ ed\ a\ conclusione\ del\ procedimento\ iscritto\ al\ n.2150/2016\ R.G.\ intrapreso\ all\ n.2150/2016\ R.G.\ intrapreso\ al\ n.2150/2$
	dai ricorrenti" si è proceduto alla liquidazione, a saldo, del complessivo importo di € 7.096,29

quanto ad € 6.336,09 per refusione delle spese di lite, comprensive di accessori come per

- ✓ quanto ad € 760,20 per rimborso spese C.T.U.
- che con nota prot. n.1200 del 09 febbraio 2024, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco pro-tempore, è stato comunicato ai ricorrenti di essere giunti nella determinazione di destinargli un nuovo loculo idoneo ad accogliere i resti dei propri congiunti, ubicato nel settore I del Cimitero Comunale, , in quanto il loculo ove risultano attualmente tumulati risulta posizionato su un terrazzamento le cui opere di contenimento consistono in un muro di sostegno che ha subito un abbassamento di circa 13,5 cm e sul quale non era, al momento, possibile intervenire. Nel contempo, è stato comunicato che il loculo, ove attualmente riposano i resti dei congiunti, una volta effettuata la riesumazione sarebbe rimasto nella disponibilità dell'Ente;
- che con nota, acquisita in data 14 febbraio 2024 al n.1322 del protocollo generale dell'Ente, i Sigg.ri *Omissis* hanno ribadito di avere già personalmente suggerito ed individuato un loculo, già in concessione, che allo stato attuale accoglie i resti mortali dei propri nonni restando, tra l'altro, a carico dell'Ente:
 - ✓ ogni spesa per la riesumazione e la (ri)tumulazione delle salme presenti nei locali interessati dall'operazione;
 - ✓ la demolizione e ricostruzione del nuovo loculo che dovrà accogliere i resti mortali dei propri genitori;
 - ✓ la fornitura e la posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;
- che con nota prot. n.2142 del 13 marzo 2024, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco pro-tempore, è stato ribadito che la sentenza n.151/2023 nulla prevedeva in merito alla riesumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nel loculo individuato (nonni) né tantomeno per la (ri)tumulazione dei resti mortali dei propri genitori ma semplicemente la riesumazione degli stessi e, pertanto, la transazione poteva essere effettuata esclusivamente nei termini che seguono:
 - costi a Vs. carico per la riesumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nel loculo individuato (nonni);
 - sola riesumazione dei resti mortali dei propri genitori, restando a Vs. totale carico i costi relativi alla (ri)tumulazione dei resti;
 - demolizione e ricostruzione del nuovo loculo che dovrà accogliere i resti mortali dei genitori;
 - fornitura e posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;

- che con nota, acquisita in data 19 marzo 2024 al n.2288 del protocollo generale dell'Ente, i sigg.ri Omissis hanno comunicato di accettare la transazione così come proposta con nota prot. n.2142/2024;
- che con determina n.367 del 25 luglio 2024 il Responsabile dell'Area Tecnica ha predisposto determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di demolizione del loculo n.2 del settore "D" a due elevazioni e successiva ricostruzione;
- che con verbale di gara, redatto in data 12 settembre 2024, il Responsabile dell'Area Tecnica ha dato atto che non era pervenuta alcuna offerta, da parte degli operatori economici invitati, dichiarando, nel contempo, deserta la procedura di affidamento dei lavori;
- che al fine di addivenire ad una immediata esecuzione di quanto disposto dal Giudice ed alla luce delle risultanze di gara, il Responsabile dell'Area Tecnica e l'Assessore ai Servizi Cimiteriali con nota prot n.8608 del 26 settembre 2024, hanno comunicato ai sigg.ri Omissis di essere giunti nella determinazione di volere transigere liquidandogli direttamente le somme previste nella sentenza n.151/2023 pari a complessive €11.540,00 (€10.498,00 oltre IVA), giusto computo metrico agli atti d'ufficio, i quali dovranno provvedere personalmente all'esecuzione dei lavori per così come dettagliati nella nota prot. n.2142/2024;
- che con nota, acquisita in data 27 settembre 2024 al n.8645 del protocollo generale dell'Ente, i Sigg.ri Omissis hanno dichiarato di accettare la proposta transattiva formulata con nota prot. n.8608/2024, dichiarando che nulla avranno più a pretendere dall'Ente Comune di Longi per le causali di cui all'emarginata sentenza indicando, nel contempo, la persona delegata alla sottoscrizione della transazione ed alla riscossione, in nome e per conto loro esonerando l'Ente da ogni responsabilità per l'avvenuto pagamento;

PRESO ATTO che, dopo una serie di interlocuzioni e corrispondenza con la controparte, si è registrata la comune volontà di addivenire ad un accordo transattivo che consenta la definizione bonaria della controversia in oggetto;

Tanto premesso e ritenuto, tra le parti, come sopra identificate e rappresentate, si addiviene alla sottoscrizione della presente scrittura privata, redatta in duplice originale, regolata dai seguenti patti e condizioni.

Art.1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si approva unitamente a quanto appresso convenuto.

Art.2

Art.3

Art.4

Il ritardato ovvero l'omesso pagamento della somma concordata, da parte del Comune di Longi nei termini pattuiti, comporterà la decadenza del presente accordo transattivo.

Art.5

Le parti reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione della sentenza in questione e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcuna ragione, titolo, azione, comunque, ricollegabile ai fatti oggetto della suddetta controversia.

Art.6

Le parti dichiarano e riconoscono che quanto contenuto nel presente atto corrisponde esattamente alla loro volontà e, pertanto, la sottoscrivono in segno di accettazione.

Art.7

Il presente atto viene sottoscritto anche dal procuratore di controparte per rinuncia alla solidarietà
professionale, ai sensi dell'aex art.13 della Legge professionale forense.
Longi, li
Per il Comune di Longi
L?Assessore ai Servizi Cimiteriali
Per la parte
Avv.to
Sign.q. di delegato

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOVEVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 09, 10, 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Renato CARCIONE)

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì oglo 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità <u>si attesta</u> la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario ______.

Capitolo	Voce: "	
l_l Competenza		
l_l Residui	Impegno n°/ per €	

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 151

DEL 11.40. EOCH DALLE ORE 11, 35 - ALLE ORE 11, 40.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Dott. Calogero LAZZARA

L'Assessore Anziano f.to Carmelo CAPUTO

Il Segretario Comunale f.to Dott. Carmelo VERZI'

f.to Carmeto CAPUTO	f.to Dott. Carmelo VERZI'			

Longi, 11 . 10 . 2024 Il Segr	etario Comunale – f.to <i>Dott. Carmelo VERZI</i>			
La presente deliberazione è divenuta comma 1 Legge Regionale 3 dicembre all'Albo On-line del sito istituzionale dell	esecutiva il ai sensi dell'Art. 12 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione l'Ente. retario Comunale - <i>Dott. Carmelo VERZI</i> '			
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO				
Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo <i>on line</i> del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal La. Lo. 2024.				
Longi, 11.10.2024				
IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Carmelo VERZI'				
1	Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n del IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA Maria GALATI			
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE				
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni, CERTIFICA				
che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal al, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.				
Longi, lì				
Il Responsabile delle Pubbli	cazioni IL SEGRETARIO COMUNALE			